



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

Deliberazione **Nr. 17**
data **27-04-2017**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO E ACCESSO AGLI ATTI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

SINDACO
SCRIMINICH GIUSEPPE

SEGRETARIO COMUNALE
DE VIDI MICHELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 371 pubbl.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio Comunale ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi dal 04-05-2017

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA a sensi del 3° c. dell'art. 134, D.Lgs 267/200.

IL SEGRETARIO GENERALE
DE VIDI MICHELA

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore 19:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stato convocato il Consiglio Comunale.

Raggiunto il numero legale, eseguito l'appello, risultano

SCRIMINICH GIUSEPPE	Presente
DAMINI MASSIMO	Assente
INNOCENTE LAURA	Presente
BRUFATTO KAREN	Presente
MARIN PATRIZIO	Presente
MASCOTTO SANDRO	Presente
TOSCAN FEDERICA	Presente
ZANOTTO GIOVANNI	Presente
DE LUCHI MARISA	Presente
SPECIA STEFANIA	Presente
REATO SILVIO	Presente

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, **DE VIDI MICHELA**.

Il Sig. **SCRIMINICH GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il 23 giugno 2016 è entrato in vigore il D.lgs. 25.05.2016, n. 97, *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 06.11. 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 07.08.2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”*;
- che, fermo restando l'impianto originario del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, il Decreto n. 97/2016 ha introdotto un nuovo strumento, sul modello FOIA (Freedom of Information Act), detto *“diritto di accesso generalizzato”*, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in *“Amministrazione Trasparente”*, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle Pubbliche Amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità;
- che, sostanzialmente, il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione;

DATO ATTO che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal Legislatore, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:

- l'accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss. mm. ed ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*, con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
- l'accesso civico “semplice”, previsto dall'art. 5 co. 1 del citato Decreto n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla Legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;
- l'accesso civico “generalizzato”, disciplinato dall'art. 5 co. 2 e dall'art. 5-bis del citato Decreto n.33/2013, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis del D.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 6, comma 2, del D.lgs. n.97/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ha predisposto, con delibera n. 1309 del 28.12.2016, le Linee Guida recanti indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge al nuovo accesso civico generalizzato;

PRESO ATTO che la finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato:

- infatti, è quella di porre *“i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”*;
- dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*;
- inoltre, la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato;

DATO ATTO che per l'accesso generalizzato è riconosciuto dal legislatore proprio un controllo generalizzato dell'attività della pubblica amministrazione *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo*

sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;

DATO ATTO altresì che l'ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato raccomandando la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “*cd. registro degli accessi*”, che le amministrazioni “*è auspicabile pubblicarlo sui propri siti*”;

DATO ATTO:

- che l'art. 42 co. 1 del summenzionato D.Lgs. n. 97/2016 prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurino l'effettivo esercizio del diritto di cui al citato art. 5 co. 2 (c.d. accesso civico generalizzato) entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo ovvero entro il 23 dicembre 2016;
- che le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al più volte richiamato art. 5 co. 2 D.Lgs. 33/2013, predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del co. 6 dell'art. 5-bis, invitano, tra l'altro, i soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza ad adottare:
 - nel più breve tempo possibile e comunque con operatività a partire dal 23 dicembre 2016, adeguate soluzioni organizzative, al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;
 - entro il 23 giugno 2017, una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, anche nella forma di uno specifico regolamento, al fine di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione e di disciplinare compiutamente i casi di esclusione ed i limiti al diritto di accesso nelle sue diverse forme;

DATO ATTO che è, pertanto, necessario approvare il Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti in attuazione del nuovo disposto normativo;

DATO ATTO, altresì, che, a seguito dell'entrata in vigore del sopra citato regolamento, sarà istituito il registro delle richieste di accesso civico che dovrà contenere l'elenco delle richieste con l'indicazione dell'oggetto, della data e del relativo esito con indicazione della data della decisione; e sarà pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in “*amministrazione trasparente*”, “*altri contenuti – accesso civico*”;

VISTO il testo del Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che detto Regolamento stabilisce, altresì, gli importi dei costi di riproduzione, demandando annualmente alla Giunta l'eventuale modificazione: a tal fine, per quanto in essa non in contrasto, resta vigente la DGC. n. 14 del 18.02.2005 relativa ai diritti di segreteria su atti di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come riportati nella presente deliberazione;

Uditi gli interventi:

Il Sindaco, trattandosi di un argomento tecnico, lascia la parola al Segretario Comunale, Dott.ssa Michela De Vidi, la quale illustra brevemente il contenuto del Regolamento.

Precisa che trattasi di un adempimento previsto dalla normativa vigente, sussistendo ora 3 tipologie di istituti di accesso. Il Regolamento introduce anche un diritto di ricerca e visura per il rilascio di copie nei casi di richieste di accesso agli atti amministrativi.

Il Sindaco precisa che è un importo che è giustificato dal lavoro di ricerca cui sono sottoposti gli uffici, già con personale esiguo, e dalla volontà di responsabilizzare i richiedenti, che magari sono già in possesso dei documenti che vengono a chiedere in comune.

In assenza di osservazioni, **il Sindaco** pone il punto all'ordine del giorno in votazione.

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare e richiamare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare il Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti in attuazione del D. Lgs. 33/2013 e delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 (ANAC deliberazione 28 dicembre 2016 numero 1309), allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante;
3. di dare atto che il Regolamento di cui trattasi sarà pubblicato all'Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione;
4. di dare atto che, a seguito dell'entrata in vigore del sopra citato regolamento, sarà istituito il registro delle richieste di accesso civico.

**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN
DATA 27-04-2017 N. 17**

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre a Consiglio Comunale, avente per oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO E ACCESSO AGLI ATTI.

Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba, li

Il Responsabile del servizio
F.to DE VIDI MICHELA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. – D. Lgs. 267/2000.

Cavaso del Tomba, li

Il Responsabile del servizio
F.to SOCIAL VALTER